

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base da adattare e completare in esito al procedimento di co-progettazione)

Convenzione di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del progetto codice MA_5.4.11.1a **denominato “P.S.I.A.: Polo Servizi e Inclusione Amabilina Social Housing Azioni di inclusione sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita in contesti di attuazione di “nuove politiche dell’abitare” (Social Housing)”-CUP: B82C23001130006**

CIG:.....

Con la presente Convenzione,

TRA

- il Comune di Marsala (di seguito indicato “Amministrazione procedente”), con sede legale in Marsala, in via Garibaldi n.1 P. Iva rappresentato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dal, Dirigente del Settore Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marsala;

E

- ETS/ATS/ Raggruppamento (di seguito indicato anche come “Ente partner”), con sede legale in.....ViaP.Ivae CF rappresentato

cumulativamente indicati anche come “Parti”:

Premesso che :

– con determinazione dirigenziale n. del, è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato **Avviso Pubblico per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore, con cui definire, a seguito di coprogettazione, la gestione del progetto denominato “P.S.I.A.: Polo Servizi e Inclusione Amabilina Social Housing Azioni di inclusione sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita in contesti di attuazione di “nuove politiche dell’abitare” (Social Housing)”-CUP: B82C23001130006**

Progetto finanziato dal Programma Nazionale “ Metro Plus e Città Medie SUD 2021-2027” FESR/FSE Plus.

- l’Amministrazione procedente, giusta determinazione dirigenziale n.....del....., ha dato avvio al tavolo di co-progettazione con l’ETS/ATS/Raggruppamento,
- i lavori del tavolo di co-progettazione si sono conclusi **il** con la condivisione del Progetto Esecutivo e del presente atto, approvati con determinazione dirigenziale n.....del.....; progetto esecutivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti *partner* attuatori degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

Atteso che attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico, relativi alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto denominato **“denominato “P.S.I.A.: Polo Servizi e Inclusione Amabilina Social Housing Azioni di inclusione sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita in contesti di attuazione di “nuove politiche dell’abitare” (Social Housing)”- CUP: B82C23001130006**

2. L'Ente partner - con la sottoscrizione della presente Convenzione - si impegna a svolgere le attività co-progettate con l'amministrazione procedente con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione;

3. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l'Amministrazione procedente, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi all'Enti partner, il quale si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

4. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni anche in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

Art. 3 - Durata

La Convenzione avrà validità a decorrere dalla sua sottoscrizione sino al o altra data, in caso di eventuali proroghe alle attività progettuali approvate dall'Autorità di gestione del Competente Ministero e risorse ancora disponibili (economie di progetto), fermo restando l'importo massimo di €. 1.682.000,00. Prima della scadenza della predetta convenzione, l'amministrazione procedente potrà, previo parere positivo degli organi competenti, prevedere un'estensione di detto periodo.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dalla Convenzione, anche prima del suo termine di scadenza, sia per il venir meno dei requisiti di partecipazione dell'ETS, sia laddove

il proseguimento del servizio dovesse rilevarsi non sostenibile, ovvero non rispondente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento da attuare, ovvero per altre evenienze debitamente motivate dall'amministrazione precedente.

Art. 4 - Attività progettuali

I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Esecutivo, allegato al presente atto, per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - RDC) che definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050".

Per l'individuazione dei possibili rischi climatici rilevanti nel contesto del progetto si può fare riferimento alla classificazione riportata in Appendice A al Regolamento Delegato 2139/2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

In un'ottica di integrazione procedurale, l'obbligo di assicurare la conformità al principio DNSH per tutte le tipologie di azioni previste dal programma, di fatto, impone un'integrazione dell'agenda ambientale di VAS, al fine di specificare - a fronte di interventi che in fase di programmazione sono necessariamente definiti in modo "aperto" - le condizioni da rispettare in fase attuativa, affinché sia garantita l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento Tassonomia.

Con riferimento a ciascun oggetto di valutazione sono stati quindi evidenziati i cosiddetti "vincoli DNSH", disposizioni sinergiche e complementari rispetto alle misure definite dall'agenda ambientale, tese a minimizzare eventuali impatti negativi entro limiti di trascurabilità, garantendo la conformità al principio DNSH. Tali disposizioni andranno riproposte e la loro attuazione garantita anche nelle fasi successive, declinandone i contenuti in forma coerente con il livello attuazione della singola azione del programma (dai bandi alle valutazioni ex post).

Come già evidenziato, il rispetto della legislazione ambientale e l'espletamento di tutte le procedure di valutazione ambientali previste non garantiscono, in modo automatico, il rispetto dei vincoli DNSH, tuttavia lo supportano in modo sostanziale e costituiscono, insieme al rispetto dei requisiti previsti dai sistemi di certificazione ambientale, "elementi di prova trasversali" (cfr. C(2021)1054 allegato II), così come l'adesione a schemi di certificazione ambientale volontaria e il rispetto dei protocolli di Green Public Procurement dell'UE.

Per l'individuazione dei vincoli DNSH è stato fatto riferimento alla già citata "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di dicembre 2021 (di seguito Guida Operativa), che come già sottolineato, benché predisposta per l'attuazione del PNRR e attualmente in corso di revisione/aggiornamento, risulta ampiamente applicabile agli altri programmi del quadro di finanziamento pluriennale europeo e rappresenta il documento nazionale di riferimento più recente in materia di verifica DNSH.

È necessario specificare che l'associazione tra le aree funzionali del PN METRO plus e le tipologie di intervento – da cui dipendono i vincoli applicabili - si è basata sulle indicazioni al momento disponibili sull'attuazione del programma, come contenute del template inviato alla CE, nonché informazioni derivanti da iniziative simili/pregresse. Pertanto, la correlazione “AF - tipologia di intervento – vincoli DNSH” in alcuni casi potrebbe risultare ridondante o non esaustiva. In fase attuativa, si raccomanda di valutare caso per caso l'applicabilità dei vincoli suggeriti, in funzione dell'effettivo contenuto dell'iniziativa finanziata (ad esempio in funzione dell'oggetto del bando o delle spese ammissibili) ed eventualmente consultare schede corrispondenti a tipologie di intervento diverse da quelle espressamente segnalate.

A queste tipologie di intervento si aggiunge quella degli Interventi prevalentemente immateriali, a cui non corrispondono vincoli DNSH specifici, poiché non prevedono acquisizione di beni o trasformazioni permanenti dei luoghi e non determinano interazioni dirette significative con le matrici ambientali.

Vi sono comprese azioni quali la contrattualizzazione di personale, l'acquisizione di consulenze e servizi specialistici, il finanziamento di tirocini, borse di studio/lavoro, voucher per l'accesso a servizi di cura/assistenza, servizi di tutoraggio e collocamento, attività di formazione e capacity building, eventi e iniziative socio culturali, etc. ...

AF 18 - MISURE PER INCENTIVARE L'INCLUSIONE ATTIVA, PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ, LA NON DISCRIMINAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ, IN PARTICOLARE DEI GRUPPI SVANTAGGIATI (AZIONI 4.4.8.1, 4.4.8.2, 5.4.8.1)

Questa Area Funzionale comprende la seguente azione:

Azione 5.4.8.1 Misure volte a sostenere l'inserimento occupazionale e favorire la partecipazione attiva dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro e dei soggetti vulnerabili stimolando la capacità imprenditoriale delle comunità e il ruolo del terzo settore (riservato a Città media RMS; Priorità 5) L'esperienza della programmazione 2014-2020, anche a fronte della crisi pandemica e conseguente crisi sociale, ripropone ed amplia la sfida di promuovere politiche integrate di inclusione attiva e protezione sociale, che mettano al centro la persona con i suoi specifici bisogni e le comunità locali, le famiglie e il sistema dei servizi, evitando approcci assistenziali e favorendo l'attivazione dei cittadini ed il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.

Attraverso l'OS 4.8 la sfida si estende alle città medie anche con riferimento ai temi relativi alla inclusione attiva e all'occupabilità al fine di assicurare anche su questi ambiti di intervento un approccio innovativo e generativo. Per la realizzazione degli interventi il Programma incentiva il ricorso a pratiche di innovazione sociale, dove per innovazione sociale si fa riferimento a “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni”.

Le azioni riferite a questo obiettivo specifico mirano dunque a migliorare le possibilità di occupazione e sostenere l'inserimento occupazionale delle persone destinatarie di politiche ed interventi di inclusione sociale e dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro stimolando la capacità imprenditoriale delle comunità e delle persone ed integrando le altre azioni previste dal Programma nelle città medie RMS in tema di rafforzamento dei servizi per l'inclusione sociale.

In particolare, il Programma intende supportare le seguenti tipologie di azione:

- Servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro comprendenti un mix di interventi personalizzati di accompagnamento anche attraverso tirocinio;

- Servizi finalizzati a migliorare l'occupabilità delle persone in condizioni di svantaggio attraverso interventi personalizzati di informazione, orientamento e counseling;
- Servizi per attivazione forme di occupazione "protetta" o percorsi di accompagnamento dedicato, con il coinvolgimento del terzo settore in particolare per le persone con disabilità grave o per i disoccupati più fragili;
- Misure di politica attiva come, ad esempio, esperienze lavorative temporanee (borse lavoro, tirocini, etc.) anche con riferimento ad iniziative volte alla promozione e riqualificazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale per garantire un sostegno economico immediato ma allo stesso tempo favorire l'acquisizione di competenze e il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- Servizi per favorire l'autoimprenditorialità anche attraverso forme di sostegno all'avvio delle imprese.

Inoltre, riconoscendo il ruolo che l'economia sociale svolge nel generare nuove opportunità di lavoro, il Programma attraverso questo obiettivo specifico intende sostenere l'economia sociale non solo nella realizzazione di progetti che prevedano direttamente il coinvolgimento di persone svantaggiate, ma anche nella creazione/rafforzamento di linee di attività, o nella riorganizzazione/innovazione dei processi, che ne rendano sostenibile nel medio-lungo periodo l'attività ad impatto sociale, anche attraverso percorsi di co progettazione e/o l'apporto di risorse finanziarie private.

Le azioni previste si integrano ai più ampi strumenti di intervento a livello nazionale e regionale sviluppando specifiche misure volte ad abilitare e rafforzare iniziative di attivazione dal basso e a promuovere la costruzione di nuove forme di partenariato e di ecosistemi in grado di favorirne lo sviluppo soprattutto nelle aree più marginali e svantaggiate del Paese. In questa ottica i destinatari delle azioni saranno individuati a livello locale sulla base delle caratteristiche del fabbisogno espresso dal territorio.

Saranno quindi sviluppate, ad esempio, azioni quali:

- Supporto nell'organizzare attività di raccolta e analisi dei progetti di innovazione sociale in Italia e in Europa con azioni di monitoraggio attivo (analisi dati per organizzare le azioni di sostegno di volta in volta necessarie);
- Supporto nell'organizzazione di laboratori, reti tematiche e/o seminari operativi rivolti a singoli territori o a gruppi di Comuni, azioni di messa a sistema per il trasferimento di pratiche e quanto altro necessario per coordinare, sovrintendere e facilitare l'attuazione nelle varie realtà territoriali;
- Supporto al livello locale con attività di animazione sociale e community building funzionale alla predisposizione dei progetti e dei piani integrati;
- Supporto per azioni di diffusione delle pratiche attivate per posizionare le Città nelle reti europee ed internazionali e costruire la sua credibilità amministrativa (fondamentale per acquisire nuove opportunità progettuali in campo europeo e internazionale)
- Supporto alla selezione dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti partner e alla progettazione degli interventi e alla impostazione delle relative modalità di attuazione e selezione e dei soggetti attuatori;
- Azioni di monitoraggio e valutazione delle iniziative realizzate a livello locale.

Art. 5 - Impegni specifici dell'Ente *partner*

1. L'Ente *partner* si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto esecutivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantisce la disponibilità a collaborare con l'Amministrazione procedente per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.
2. L'Ente *partner* si impegna ad effettuare e gestire le attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esso adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.
3. L'Ente *partner* è tenuto all'osservanza ed alla applicazione delle norme per i contratti di lavoro.
4. L'Ente *partner* è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, l'Ente *partner* è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. L'Ente *partner* è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.
5. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
6. L'ETS attuatore o ETS mandataria in caso di ATS è tenuto alla rendicontazione di tutte le spese relative alle attività svolte dall'ETS o dal partenariato, entro la data di conclusione prevista dal progetto ammesso a finanziamento.
7. L'ETS attuatore predispone la Domanda di rimborso inserendo: la Relazione sull'avanzamento delle operazioni, l'Attestazione del Legale Rappresentante sulla regolarità dei pagamenti eseguiti, la rendicontazione dettagliata delle spese debitamente firmata e timbrata, l'inserimento di tutta la documentazione giustificativa correlata, eventuali ulteriori informazioni e documenti di monitoraggio delle attività svolte richieste all'Organismo Intermedio.
8. L'Iva non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della normativa vigente.
9. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui al progetto esecutivo e alla presente convenzione.
10. Garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e nelle pubblicazioni scientifiche da esso derivate che il Progetto è finanziato nell'ambito.....

Art. 6 - Impegni specifici dell'Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione procedente, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'Ente *partner* previa puntuale verifica delle rendicontazioni da questi presentate.

Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'Ente *partner* ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione

completa e valida.

2. Per favorire l'avvio e la prosecuzione delle attività l'Amministrazione procedente potrà valutare di corrispondere anticipazioni parziali delle somme destinate agli interventi definite dal quadro economico di coprogettazione così come segue:

(da completare eventualmente)

Art. 7 – Coordinamento delle attività

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

Art. 9 - Risorse messe a disposizione

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

1. Il quadro economico della progettualità (Allegati...), evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle progettualità ed evidenzia altresì la compartecipazione che lo stesso Ente *partner* metterà a disposizione per la realizzazione del progetto.

2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste.

In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, l'Amministrazione procedente si riserva di non riconoscere le spese non conformi.

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base, nei limiti, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni.....(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole *tranches* del contributo. In ogni caso il contributo assegnato, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo. Ai fini della rendicontazione si richiede:

- a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto esecutivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia (non sono ammessi pagamenti in contanti);
- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
- c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento a firma del coordinatore;
- d) autocertificazione a firma del rappresentante legale dell'E.P.P., attestante il mantenimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di co-progettazione;
- e) riepilogo mensile complessivo degli operatori impegnati, con dettaglio mensile delle ore svolte da ciascuno di essi e il calcolo attestante il contributo orario che si richiede per

ciascuna risorsa umana impiegata.;

- f) timesheet mensile sottoscritto da ciascun operatore impiegato per l'espletamento degli interventi di pertinenza come individuati nel progetto esecutivo (all. A), con la descrizione delle attività realizzate;
- g) contratti di lavoro degli operatori impiegati, sottoscritti ovvero contratto di prestazione/lettera di incarico;
- h) buste paga/fatture/ricevute degli operatori, con allegata dichiarazione del rappresentante legale dell'EPP della quota parte (in ore) imputata al progetto;
- i) copia dei pagamenti effettuati quietanzati;
- j) prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (tabella di riconciliazione);
- k) autocertificazione, a firma del rappresentante legale dell'E.P.P., attestante che le spese indicate non sono state rendicontate nell'ambito di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei o di altri Comuni, enti pubblici e soggetti privati.
- l) SAL- Stato di Avanzamento Lavori- secondo le modalità richieste
- m) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti da.... funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso..... al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento.

Il costo massimo che verrà riconosciuto agli ETS, per ogni ora di servizio effettivamente svolto dal personale impiegato, in relazione alla specifica professionalità, è quello determinato dal CCNL delle Cooperative Sociali (CFR. D.D. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Dipartimento per le politiche del lavoro D.D. 30/2024) e riportato nel Progetto Esecutivo, allegato A. Pertanto, eventuali superiori costi, dovranno essere sostenuti dall'ETS senza ulteriore aggravio sui costi del progetto.

Gli ETS che impiegano personale qualificato dovranno garantire il rispetto della normativa vigente in tema di contratti di lavoro, garantendo il regolare versamento dei relativi corrispettivi, contributi previdenziali ed assistenziali.

I documenti contabili con valore probatorio devono contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione “.....”;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla stipula della convenzione e non successiva al);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- CUP del progetto;

5. Nel caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente *partner*, l'Amministrazione procedente si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. La riduzione o la revoca delle risorse finanziate comporta, di conseguenza, una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'Ente *partner* si impegna a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione procedente qualora la revoca o la riduzione delle

risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'Ente partner saranno recuperati.

8. L'Ente partner dovrà conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

9. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione finanziato CUP:

CIG:.....

Le note di debito dovranno essere intestate e trasmesse via pec a protocollo@pec.comune.marsala.tp.it a: Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali, Via G. Falcone n. 5 - Codice Univoco Destinatario JTHZ0K;

Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della Nota di Debito;
- Data Nota di Debito (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
 - Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).
- Ogni altra indicazione utile per la riconducibilità delle spese alle stesse previste dal progetto e dalla presente Convenzione.

10. L'Ente partner si intende del tutto soddisfatto di ogni loro avere per cui non potranno reclamare per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, l'Ente partner non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale carico dello stesso, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

11. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto esecutivo e conformi al suo approvato quadro economico.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'Ente partner avverranno nel termine digiorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Procedente, a firma del proprio legale rappresentante, di apposita nota di debito, riportante il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili,

accantonamento, ricarico o simili:

13. La liquidazione dei rimborsi all'Ente *partner* è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per l'Ente *partner* a ciò tenuto, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

14. Gli importi definiti dal quadro economico in esito alla eventuale riapertura del tavolo di co-progettazione potrebbero subire rimodulazioni.

Art. 10 – Assicurazioni e fidejussioni

1. L'Ente *partner* è l'unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Esso è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo Ente *partner* solleva l'Amministrazione procedente da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi l'Ente *partner* ha prodotto le seguenti fidejussione e polizze di assicurazione valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività:

–: polizza n..... del..... rilasciata da....., con
massimale pari ad euro

-.....;

4. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'Ente *partner* il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente *partner* dalle responsabilità incombenti su di esso o sulle persone della cui opera si avvalgano, né lo esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente *partner* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine esso rende all'Amministrazione procedente o formale dichiarazione circa i conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'Ente *partner*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis*, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'Ente *partner* si impegna a comunicare entro sette giorni al Soggetto beneficiario ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

- conto corrente intrattenuto presso la Banca

.....

intestato

a.....

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome

nato/a a il

.....

Codice Fiscale

.....

Art. 13 – Principio di buona fede

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 14 – Riservatezza

1. L'Ente partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con l'Amministrazione procedente.
2. In particolare, l'Ente *partner* ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. L'Ente partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. L'Ente partner potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Ente *partner* assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali.
2. L'Ente *partner* si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

3. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro Responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento, in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 16 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'Ente partner

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate all'Amministrazione procedente
3. L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.

Art. 17 Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Ente *partner* può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo dovuto o avvalendosi della cauzione definitiva - penale da minimo € 100,00 a max € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Amministrazione procedente nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente *Partner* nella domanda di partecipazione.

Art. 18 – Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, l'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'Ente *partner* e con conseguente revoca del previsto contributo, nelle seguenti ipotesi, costituenti causa di risoluzione espressa, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;

- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o la rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dall'Amministrazione procedente tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti dell'Amministrazione procedente, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il soggetto beneficiario.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora l'Amministrazione procedente comunichi per iscritto all'Ente partner interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente partner si impegna a fornire a richiesta dell'Amministrazione procedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione l'Ente *partner* interessato ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento Ministeriale.

4. Nel caso in cui una somma erogata all'Ente partner debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire all'Amministrazione procedente la somma in questione nel termine concesso dalla stessa.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al soggetto beneficiario potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'Ente partner, ovvero rivalendosi sulla cauzioni.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il soggetto beneficiario potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L'Ente *partner*, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

8. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Amministrazione procedente nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente Partner nella domanda di partecipazione.

Art. 19 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'Amministrazione procedente ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'Ente *partner* ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'Ente *partner* rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'Ente *partner*, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 deve richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione, ovvero deve restituire le somme ricevute a titolo di anticipazione non ancora effettivamente spese.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente *partner* si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione procedente rendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

Art. 20 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente *partner* la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente *partner* si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a

carico dell'Ente *partner* maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Ente *partner* si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marsala, pubblicato sul sito internet dello stesso, accettando espressamente che, in caso di accertata grave violazione del predetto Codice, il rapporto convenzionale posto in essere per l'espletamento del servizio, sarà risolto ai sensi dell'art.53, comma 16 *ter*, D.lgs. n.165 del 2001.

2. L'Ente *partner* è tenuto a sua volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

Art. 22 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute al Tar competente, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 23 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

Art. 24 – Osservanza della normativa

1. L'Ente *partner* nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente *partner* che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Amministrazione procedente. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Ente *partner* le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 25 – Spese di registrazione

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Ente *partner* salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017).

Art. 26 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).